

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 28 giugno – 28 settembre 2016, n. 40328

Presidente Ramacci – Relatore Manzoni

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 30 aprile 2015 la Corte d' Appello di Cagliari confermava la sentenza in data 30 aprile 2013 con la quale il Tribunale della medesima città aveva condannato A.R. alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui all'art. 3, n. 8, L. 75/1958. La Corte territoriale in particolare rilevava la piena sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto alla prevenuta nonché di quello soggettivo.

2. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione la R. deducendo un motivo unico.

2.1 Lamenta la ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione asserendo la totale mancanza di risposta ai propri motivi di gravame, che comunque ribadiva.

Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato.

2. Con l'unico articolato motivo dedotto la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della sua penale responsabilità per il reato ascritto. In particolare osserva che la semplice locazione a prezzo di mercato di un immobile a persona che vi esercita la prostituzione non è di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie delittuosa del favoreggiamento della prostituzione, citando un precedente di legittimità. Rileva altresì la carente risposta della Corte territoriale ai suoi motivi di gravame.

La censura è infondata.

Anzitutto va rilevato che la Corte d'appello cagliaritano ha adeguatamente motivato su ogni aspetto dell'impugnazione sottoposta; in particolare ha esposto le ragioni giuridiche della conferma della sentenza appellata e chiarito per quali ragioni di fatto la condotta ascritta alla prevenuta dovesse considerarsi sussumibile nell'ipotesi del favoreggiamento della prostituzione. Il vizio denunciato risulta dunque del tutto insussistente.

In secondo luogo, quanto alla questione più strettamente giuridica sottoposta alla valutazione di questa Corte, si deve osservare che il giudice di appello ha sottolineato che nel caso di specie i richiami giurisprudenziali operati, anche dal primo giudice, in realtà non fossero pertinenti, per la semplice e dirimente ragione che non di locazione a persona esercente la prostituzione si tratta, bensì della semplice cessione in comodato di una parte dell'appartamento ove l'imputata risiedeva, ma con la consapevolezza che il comodatario vi avrebbe esercitato la prostituzione. La Corte territoriale inoltre, ineccepibilmente chiarita la distinzione intercorrente tra lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione, ha sottolineato che la condotta in esame integra la seconda fattispecie, sufficiente a tal fine il dolo generico, quale appunto derivante da detta consapevolezza in ordine alla attività del comodatario.

La posizione interpretativa della Corte d'appello di Cagliari peraltro coincide con il principio di diritto recentemente espresso da questa Corte, che il Collegio condivide ed al quale intende dare seguito, secondo il quale «Integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, previsto dall'art. 3, n. 8, Legge n. 75 del

1958, la condotta di colui che concede in comodato d'uso ad una prostituta un immobile nella propria disponibilità, nella consapevolezza che la beneficiaria vi eserciterà la prostituzione, in quanto la gratuità del contratto sottintende la preminente finalità di agevolare l'esercizio della prostituzione altrui e ne costituisce diretto ausilio» (Sez. 3, n. 13229 del 03/12/2015, L., Rv. 266572).

3. II ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.